ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI NUOVO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 14-bis

Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri

Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianita' giuridica. A parita' di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:

a) di anzianita' giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;

b) di data di arruolamento;

c) di data di nascita;

d) alfabetico. Il personale che e' trasferito di contingente conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento ed e' iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

Versione in vigore dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Titolo	II — Ruolo appuntati e finanzieri
Capo	IV — Avanzamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-1995/art-14-bis-ordine-di-iscrizione-a-ruolo-del-personale-appartenente-al-ruolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it